



CONSORZIO DI BONIFICA 9 - CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
N <u>92</u> Data <u>26.09.2014</u>	Oggetto: Ricorsi ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare promossi separatamente dai sigg. Rinauto Mario, Cannavò Mario e Leonforte Alessandro, dinanzi al Tribunale Civile di Catania Sez. Lavoro – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTISEI, del mese di SETTEMBRE, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario

Il Dr. Francesco Petralia, nominato con D.A. del 26 giugno 2014, n. 59, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giuseppe Barbagallo nella qualità di Direttore Generale dell'Ente con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

PREMESSO che con ricorsi notificati separatamente in data 16/05/2014 e 29/05/2014 ed assunti al protocollo dell'Ente ai nn.3425/14 - 3714/14 e 3715/14, con i quali il sigg. Rinauto Mario, Cannavò Mario e Leonforte Alessandro, hanno adito il Tribunale Civile di Catania Sezione Lavoro, per ivi chiedere: in via cautelare, di essere inseriti nel POV sia ai fini dei meriti comparativi che ai fini dell'elenco di personale da computare ai fini della mobilità da avviare per i costituendi Consorzi Sicilia Orientale ed Occidentale ex art.13 Legge Regionale n.5 del 2014; e nel merito, di dichiarare la nullità dei contratti, a tempo determinato stipulati dal Consorzio di Bonifica n.9 Catania con i ricorrenti e, per l'effetto, dichiarare il diritto degli stessi alla conversione ex lege degli instaurati rapporti in unico contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla prima stipula e conseguentemente condannare il Consorzio al pagamento in favore dei ricorrenti di tutte le retribuzioni non percepite durante i periodi di intervallo oltre accessori di legge dalla data di insorgenza del credito e sino all'integrale soddisfo;

CONSIDERATO che l'ufficio legale Interconsortile ha già in carico una rilevante mole di lavoro per attività giudiziali, stragiudiziali, di consulenza e di gestione interna delle pratiche legali;

RITENUTO che è interesse del Consorzio costituirsi nei predetti giudizi per rigettare le avverse pretese e subordinatamente, per resistere alle domande stesse;

ATTESO che, il Tribunale di Catania con ordinanze nn.3483/14 e 3484/14 ha dichiarato inammissibili le istanze cautelari promosse dai sigg. Salvo Antonia e Laudani Mario;

CONSIDERATO che per la difesa di procedimenti analoghi avente la stessa materia del contendere era già stato nominato l'Avv. Antonio Lanfranchi ;

RITENUTO opportuno nominare lo stesso difensore anche per i procedimenti in oggetto;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n.956 dal competente settore Ragioneria;

Con il voto consultivo **favorevole** del Direttore Generale dell'Ente

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di resistere nei giudizi promossi separatamente dai sigg. Rinauto Mario, Cannavò Mario e Leonforte Alessandro c/. il Consorzio di Bonifica 9 Catania, innanzi al Tribunale Civile di Catania , Sez. Lavoro, con ricorsi notificati in data 16/05/2014 e 29/05/2014 ed assunti al protocollo consortile ai nn. 3425/14 -3714/14- 3715/14;

- di nominare per le sue esposte motivazioni, l'Avv. Antonio Lanfranchi a rappresentare e difendere l'intestato Ente, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Messina – Via S. Maria dell'Arco n.16;

- di approvare l'allegata convenzione d'incarico autorizzandole la sottoscrizione.


La spesa presuntiva di €. 3.000,00 farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Il Direttore
(Dr. Giuseppe Barbagallo)

Il Segretario Verbalizzante

Il Commissario Straordinario
(Dr. Francesco Petrona)

Catania, li



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 92 del 26.09.2014 è stata pubblicata all'Albo Consorziale

dal 29.09.2014

al _____

Catania,, li

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Committente www.consorziobonifica9ct.it

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge

Catania, li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____,
nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in
Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI

Da una parte: il **Dott. Francesco Petralia**, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra : l'Avv.

iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di

PREMESSO

- che, con delibera consortile n° ____ del _____ questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv.

sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel
ricorso

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle
normative di legge vigenti in materia;

- che con D.M. n. 55/2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni
per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.

Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto


particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute al capo IV° e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui al Capo II° del nominato D.M. n. 55/2014, e delle Tabelle ad esso allegate recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto al capo II° del D.M. n. 55/2014, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno



appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.


Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014, facendo riferimento, in



congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 e dell' allegate Tabelle recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

Art. 5

L'Avv.

dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 e 4 del presente contratto con riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Avv.

Il Commissario Straordinario

Dott. Francesco Petralia

